

## EDITORIALE

### **Il punto sulla mediazione**

#### **Il monitoraggio sugli esiti della sperimentazione?**

*"L'Italia sta diventando sempre più un Paese ostile al metodo scientifico e amante delle teorie del complotto", così iniziava nei giorni scorsi un editoriale sul Corriere della Sera di Paolo Mieli. Speriamo che ciò non si debba dire anche per la mediazione. Il decreto del fare (decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194, Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98), entrato in vigore il 21 settembre 2013, reintroducendo per quattro anni la mediazione obbligatoria per molte materie, ha stabilito che "al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio sugli esiti di tale sperimentazione".*

*A tutt'oggi non abbiamo assistito a nessuna valutazione in merito.*

*Un attento monitoraggio sugli esiti della sperimentazione riteniamo che sia necessario oltre che un atto dovuto. E il metodo da utilizzare non può che essere quello rigorosamente scientifico.*

*Prendendo spunto da Galileo Galilei: 1. osservare i risultati e porsi delle domande; 2. formulare ipotesi, cioè una possibile spiegazione del fenomeno; 3. verificare se le ipotesi sono corrette; 4. analizzare i risultati; 5. giungere a conclusioni e formulare regole nuove. Il metodo scientifico o sperimentale si articola quindi in due fasi: una induttiva e l'altra deduttiva.*

*Così procedendo facciamo il punto sulla mediazione.*

*I dati pubblicati dal Ministero della giustizia, con mezzo milione di procedimenti e oltre cinquantamila accordi nei primi quattro anni e mezzo dall'entrata in vigore, sono certamente incoraggianti. Inoltre le parti, dopo il primo incontro, riacquistano la relazione e spesso superano diversamente il conflitto o quanto meno abbandonano prima la mediazione e poi la causa; questo è un dato sicuramente importante ma non conosciuto. Le istanze di mediazione presentate, negli ultimi due anni, si stanno avvicinando a circa duecentomila annuali. Duecentomila rappresenta anche l'incidenza dei procedimenti civili iniziati ogni anno nelle materie dove è prevista la condizione di procedibilità. Da ciò possiamo dire che il mercato della mediazione è maturo e che potrà espandersi solo grazie ad atti dispositivi del giudice o per il ricorso volontario delle parti. Il legislatore potrebbe quindi prevedere la condizione di procedibilità per ulteriori materie quali quella contrattuale societaria e non e in materia degli appalti.*

*Inoltre si rileva che oltre la metà delle volte non si presenta la parte invitata al tavolo e che, superato il primo incontro, la percentuale di successo raddoppia.*

*È utile formulare delle ipotesi: che cosa impedisce o frena la parte invitata ad andare in mediazione? Cosa a superare il primo incontro? Il decreto legislativo 28/2010 prevede una sanzione per la mancata partecipazione che non si applica se si è presenti al solo primo incontro informativo che è gratuito. La ratio della norma era valida quando non vi era il primo incontro informativo ora la sanzione dovrebbe essere prevista se le parti manifestano la volontà a non iniziare il procedimento di mediazione.*

*Oltre alla raccolta dei dati statistici il legislatore ha previsto la compilazione ad opera delle parti della scheda di valutazione del servizio offerto. A tale proposito dovrebbe essere elaborata una seconda scheda di valutazione dei procedimenti a cura del mediatore sugli aspetti più significativi di ogni singolo procedimento di mediazione. Ciò permetterebbe un'analisi qualitativa di rilevante importanza che permetterebbe tanto al legislatore quanto agli addetti ai lavori di formulare delle linee guida operative anche per materia.*

*Le iniziative di monitoraggio di sperimentazione della mediazione devono basarsi su metodi scientifici e non di complotto. E soprattutto è necessario iniziare!*

MARCO CEINO